

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ASILO INFANTILE DI VILLA FRANCA PIEMONTE**

Preambolo

L'Asilo Infantile sorse in Villafranca Piemonte oltre 150 anni or sono per volontà della Comunità e di un gruppo di cittadini - benefattori - che successivamente coinvolsero una base più ampia e cioè i soci - azionisti. L'Asilo venne eretto in Ente morale con decreto reale del 26 dicembre 1856. L'Asilo aveva per scopo "l'educazione primaria dei fanciulli di ambo i sessi abitanti nel Comune" avendo presente che tale educazione non poteva prescindere anche e soprattutto da quella religiosa perché sulla religione erano essenzialmente basati i principi della popolazione del Piemonte dell'epoca ed in specie di quella contadina costituente la quasi totalità del Comune di Villafranca Piemonte.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione è denominata "Asilo Infantile di Villafranca Piemonte Ente del Terzo Settore", più brevemente "Asilo Infantile di Villafranca Piemonte ETS".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

L'associazione ha sede in Villafranca Piemonte, Via Badariotti Oytana civico n. 11

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con le maggioranze previste.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione "Asilo Infantile di Villafranca Piemonte" ha lo scopo di accogliere i bambini, anche svantaggiati fisicamente, di ambo i sessi residenti in Villafranca Piemonte ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compatibile con la scuola materna e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.

In quest'ottica l'Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera "a" art. 5 d.lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d" art. 5 d.lgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lettera "i" art. 5 d.lgs 117/2017)

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k" art. 5 d.lgs 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera "l" art. 5 d.lgs 117/2017).

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE DEI MEMBRI - DECADENZA

Possono diventare soci dell'associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione, tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Fa parte di diritto dell'Associazione il titolare della Parrocchia del Comune di Villafranca Piemonte "S.S. Maria Maddalena e Stefano", qualora abbia versato la quota associativa.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di votare direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il voto del socio minorenne sarà esercitato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad essere eletto membro del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i membri dell'associazione partecipano alla vita associativa in modo durevole e continuativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per morosità del socio nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell'Associazione, o per comportamento contrario al buon nome dell'Associazione. L'esclusione dovrà essere sancita dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo - Revisore dei Conti (ove se ne deliberi la costituzione).

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'associazione. Ad essa hanno diritto di intervenire tutti gli aderenti all'associazione per deliberare:

- sul bilancio consuntivo e su quello preventivo che devono essere depositati in copia presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione;
- sugli indirizzi e sui programmi dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e sugli organi di controllo;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento;
- sull'acquisto di lasciti o donazioni;
- sull'acquisto o alienazione di beni immobili; le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la quota associativa;
- sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- su quanto altro viene demandato dalla legge e dal presente Statuto all'organo deliberativo.

2) Essa è convocata dal Presidente, come minimo una volta all'anno, mediante avviso scritto inviato ad ogni singolo socio almeno cinque giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

E' inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato che non sia

componente del Consiglio, mediante delega scritta; ciascun associato non può avere più di una delega.

3) Le adunanze dell'Assemblea potranno aver luogo o presso la sede, od in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

4) L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Egli verifica preliminarmente la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la verbalizzazione dell'adunanza sottoscrivendo il verbale unitamente al segretario ed agli scrutatori.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza).

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui tre o cinque eletti dall'Assemblea dei soci e da scegliersi tra i suoi componenti, uno nominato dal Comune ed uno di diritto nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia S.S. Maria Maddalena e Stefano di Villafranca Piemonte, purché abbia la qualifica di socio. Qualora il Parroco non abbia o perda la qualifica di socio, l'Assemblea dei soci sceglierà tra i soci un altro componente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;
- c) redige il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico - educativo;

- e) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto ed al regolamento;
- f) provvede all'assunzione ed alla disciplina del personale;
- g) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- h) delibera sulle domande di frequenza;
- i) stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- j) delibera, in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.
- k) decide sull'accettazione di nuovi soci e sulla loro decadenza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In mancanza di convocazione, che di norma deve avvenire con avviso scritto o a mezzo di comunicazione telefonica, fax o e-mail, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti si dichiarino edotti sugli argomenti da deliberare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Decade dall'Ufficio il componente che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive.

L'Assemblea del Consiglio di Amministrazione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza).

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o un altro consigliere convocherà l'Assemblea dei soci per eleggere un nuovo amministratore.

Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto i revisori dei conti, senza voto.

ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei casi urgenti, limitatamente ad operazioni di ordinaria amministrazione, può esercitare i poteri del Consiglio, chiedendone ratifica nella prima riunione.

Al Presidente è demandato il compito di mantenere i rapporti con le altre associazioni, con le autorità locali e nazionali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

ARTICOLO 8 - IL SEGRETARIO

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea, la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Ente ed il disbrigo della corrispondenza.

Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il Tesoriere.

ARTICOLO 9 - IL TESORIERE

Il tesoriere custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che dovranno essere regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORI DEI CONTI (OVE SE NE DELIBERI LA COSTITUZIONE)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- . attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di revisione Legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO E RISORSE

Il Patrimonio iniziale è di almeno Euro 15.000,00 (quindicimila).

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 articolo 22 CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio dell'associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

Il fondo di dotazione è incrementato dei beni mobili o immobili e di ogni somma, espressamente destinati a tale scopo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

- a. quote associative;
- b. le rette delle famiglie degli alunni;

- c. entrate derivanti dal patrimonio;
- d. entrate derivanti dalle attività svolte;
- e. contributi di soggetti pubblici e privati;
- f. elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

L'Immobile in cui ha sede l'associazione, sito in Villafranca Piemonte, via Badariotti Oytana civici numeri 11-13-15, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 73 particella 106, costituisce il fondo di dotazione indisponibile.

Le eventuali modifiche al patrimonio immobiliare in conseguenza di alienazioni o nuove acquisizioni non costituiscono modifica dello Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente statuto, nel rispetto dell'art.9 del D.lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione deve documentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ARTICOLO 12 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto degli art. 17 e 18 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e l'Associazione ha l'obbligo di assicurarli.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 14 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

L'Ente Asilo Infantile di Villafranca Piemonte, inoltre, aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento Generale delle Scuole Materne aderenti.

Visto per inserzione e deposito.

Villafranca Piemonte, lì ventinove aprile duemilaventiquattro.

F.TI: Sebastiano CHIALVO
 Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 33 (trentatre)
Pinerolo, li 30 aprile 2024

